## Circolare dell'Ordine di Ancona del 25/05/2000 n. 08

OGGETTO: Tariffe professionali unificate per prestazioni non aventi riscontro sul tariffario nazionale.

CONGLOBAMENTO DEI COMPENSI ACCESSORI (ART. 13 DELLA TARIFFA PROFESSIONALE) PER TUTTI GLI ONORARI A PERCENTUALE.

Premesso:

- che i compensi accessori ed il rimborso spese di cui agli artt. 4 e 6 della Tariffa potranno essere elencati e documentati analiticamente a pié di lista (le vacazioni dei tempi di andata e ritorno come da tariffa vigente e le spese di percorrenza in auto calcolate assumendo un costo a chilometro pari a 2/5 del prezzo della benzina super);
- che in base all'. 13 della Legge tariffaria 23 marzo 1949 è concesso al professionista la facoltà, per i lavori da liquidarsi a percentuale, di conglobare tutti ì compensi accessori, di cui agli artt. 4 e 6, in una cifra che non può superare il 60% degli onorari a percentuale;

Considerato che:

- al fine di evitare disomogeneità di comportamento fra gli iscritti, è devoluto al Consiglio dell'Ordine stabilire periodicamente le aliquote e i parametri per il conglobamento forfetario dei compensi accessori a norma dell'art. 5 della Legge 24/6/1923 n. 1395;
- sono sempre maggiori le difficoltà di progetto per l'esigenza di conformità a nuove prescrizioni di legge con conseguenti maggiori spese per la redazione di elaborati tecnici aggiuntivi;
- il conglobamento forfetario di cui sopra non può essere inteso come un automatico aumento degli onorari a percentuale in base alla sola prestazione dell'opera professionale;
- molti altri Ordini provinciali (Milano, Mantova, Roma, ecc.) hanno stabilito criteri più pertinenti per le forfetizzazioni dei compensi accessori;

La Federazione Regionale degli Ordini degli Ingegneri delle Marche, fermo restando il limite massimo del 60%, ha ritenuto equo conglobare tutti i compensi accessori di cui agli artt. 4 e 6 nella misura (indicata nella tabella seguente) applicata all'importo netto degli onorari a percentuale ad essi relativi.

| | Solo Progetto | Incarico Completo | Solo D.L. |
|---|---|---|---|
| Lavori nel luogo di residenza | 30÷40% | 35÷45% | 40÷50% |
| Lavori fuori dal luogo di residenza entro 100 km | 40÷50% | 45÷55% | 50÷60% |
| Lavori fuori dal luogo di residenza oltre 100 km | 45÷55% | 50÷55% | 55÷60% |

In sede di presentazione delle parcelle i colleghi sono pertanto tenuti a dichiarare in che ambito territoriale rientrano le prestazioni svolte: luogo di residenza, fuori del luogo di residenza entro 100 km o oltre 100 km.